Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 7/26
Dec. n. 7/26

Il giorno 9 novembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis – Presidente relatore
Avv. Aurelia Panetta – Componente
Avv. Cecilia Prota – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:
PETRELLA Andrea, nato a *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "M.V. GALLARATE", con tessera n. 26064392 e licenza Assistente Trial 2026 n. Z03041;

Incolpato di:

"*violazione degli artt. 1 e 8 del Regolamento di Giustizia, per aver, in data 20 luglio 2026, mediante la pubblicazione sulla pagina Facebook del "Campionato Italiano Trial" ed in riferimento ad un post della predetta pagina delle espressioni "Questi sono come Attila il flagello del Trial" "Ma chi è il cornuto che ha fatto il comunicato?", rivolto espressioni offensive e denigratorie nei confronti della F.M.I. e dei suoi rappresentanti, associando contestualmente alle medesime la fotografia dei Talenti Azzurri e dello staff tecnico federale, così utilizzata quale diretto elemento di riferimento e di rafforzamento della portata offensiva dei commenti anche successivi, con ciò ponendo in essere una condotta gravemente lesiva della dignità e del decoro della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi rappresentanti, nonché contraria ai doveri di correttezza, lealtà e probità.*

Difatti, successivamente a detto commento, un altro soggetto, tal Andrea Passano, non tesserato, ha pubblicato un ulteriore commento rivolto al suddetto Andrea Petrella, nemmeno smentito da quest'ultimo, del seguente tenore:

"Da DENUNCIA.

Domanda ai federali che non risponderanno perché sono dei conigli: cosa e quanto avete dato e fatto nei confronti del ragazzo?

In tutti i rapporti esiste un dos tu des. Dare per avere.

Non avendo dato una sega, anzi nel 2025 deferendolo alla Procura federale per essersi permesso di dire che la " la gara finiva li" gli avete dato la zappa sui piedi.

Ora da ipocriti millantate una vittoria che é solo frutto del suo impegno?

Andate a fare in culo facce di merda.

Come ho consigliato Luca in Pvt, che faccia licenza estero affinché possiate crepare nella vostra stessa merda.

Ad majora. Passano".

Con l'aggravante della recidiva ex art. 48 R.d.G., essendo già stato sanzionato con decisione del Giudice Unico Federale n.4/11 del 24.11.2011 e del Tribunale Federale n.8/25 del 27.10.2025."

Svolgimento del processo

Giova riepilogare i fatti di causa.

Andrea Petrella è tesserato della Federazione Motociclistica Italiana per l'anno 2026 con il M.C. "M.V. Gallarate" ed è titolare di licenza Assistente Trial.

Il 20 luglio 2026, alle ore 17:24, la pagina Facebook "Campionato Italiano Trial" pubblicava un post celebrativo dei risultati conseguiti dagli atleti italiani nella stagione 2026 dell'Europeo Trial disputatasi a Werl ("*L'Italia del Trial sul tetto d'Europa!*"), recante gli hashtag "#TrialFMI" e "#WeAreTrial".
In calce a tale post comparivano, a firma del profilo "Andrea Petrella", tre commenti:
- un primo commento del seguente tenore: "*Ma va brava gente che ama lo sport e rispetta la crescita degli atleti tu osserva la foto che hanno pubblicato dopo questa e pensa*", non oggetto di contestazione;
- un secondo commento, "*Questi sono come Attila il fragello del Trial*", corredato da un'immagine;
- un terzo commento, "*Ma chi è il Cornuto che ha fatto il comunicato ?*".

Successivamente, il profilo "Andrea Passano", menzionando i profili "Andrea Petrella" e "Luca Petrella", pubblicava un ulteriore commento, il cui testo è integralmente riportato nel capo di incolpazione, anch'esso corredato da un'immagine.

Il 21 luglio 2026, il Direttore Tecnico Trial, Fabio Lenzi, segnalava alla Coordinatrice dell'Area Direzionale – Affari Giuridici della F.M.I. "*alcuni commenti sul post Facebook del Campionato Italiano Tria[l], che ritengo offensivi ed inappropriati da parte del Sig. Andrea Petrella*".

Il 22 luglio 2026 la segnalazione veniva inoltrata alla Procura Federale, con la precisazione che i commenti erano del Sig. Andrea Petrella e del Sig. Andrea Passano, quest'ultimo non tesserato. Il 27 luglio 2026 la Procura iscriveva il n. 10/2026 nel Registro dei procedimenti disciplinari, acquisendo la e-mail di segnalazione con gli *screenshot*, e poi i dati di tesseramento e i precedenti disciplinari dell'incolpato (Dec. GUF n. 41/11 e Dec. TF n. 8/25).

Informato il 21 settembre 2026 dell'intendimento di procedere al deferimento *ex* art. 102.4 R.d.G., l'incolpato non chiedeva di essere sentito né presentava memorie. Il 6 ottobre 2026 la Procura lo deferiva per violazione degli artt. 1 e 8 R.d.G., con la recidiva *ex* art. 48 R.d.G.

Con decreto del 7 ottobre 2026, regolarmente notificato al deferito, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il 9 novembre 2026, assegnando all'incolpato termine fino a tre giorni prima dell'udienza per prendere visione degli atti, depositare memorie e documenti e indicare i mezzi di prova. Nessuna memoria perveniva nel termine assegnato.

All'udienza del 9 novembre 2026, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, assente il deferito, veniva disposta l'apertura del dibattimento.

Il Procuratore Federale si riportava all'atto di deferimento, precisando che le riproduzioni fotografiche del post e dei commenti erano state trasmesse in allegato alla e-mail di segnalazione del Direttore Tecnico Fabio Lenzi. Formulava quindi le proprie conclusioni, chiedendo applicarsi una sanzione inibitoria di mesi 8 (otto), aumentata di mesi 4 (quattro) per la contestata recidiva.

Il Tribunale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 93, comma 6, del Regolamento di Giustizia.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio.

Il fatto contestato si fonda sulle riproduzioni fotografiche del post pubblicato il 20 luglio 2026 sulla pagina "Campionato Italiano Trial" e dei relativi commenti, trasmesse in allegato alla e-mail di segnalazione del Direttore Tecnico Fabio Lenzi, come

precisato all'udienza dal Procuratore Federale. Il loro contenuto pienamente coerente con la segnalazione, che riferiva di "alcuni commenti sul post Facebook del Campionato Italiano Tria[l]" attribuiti all'incolpato.
Tali riproduzioni non sono mai state contestate. Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento idoneo a privarle di efficacia probatoria, peraltro, deve essere tempestivo, nonché chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 12794/2021); esso va proposto nella prima difesa utile successiva alla produzione (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5755/2023). Il principio si applica anche alla riproduzione dei contenuti pubblicati su un sito internet (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17810/2020).
Nel caso di specie, l'incolpato ha avuto piena disponibilità del fascicolo sia dopo l'informazione dell'intendimento di deferimento, sia dopo il decreto di citazione ai sensi dell'art. 87, comma 1, R.d.G. Non ha mai disconosciuto né la paternità dei commenti, né la conformità delle riproduzioni ai contenuti effettivamente pubblicati. Le riproduzioni in atti fanno dunque piena prova di quanto in esse rappresentato.

Anche la riferibilità dei commenti all'incolpato può dirsi provata.
Il profilo da cui i commenti provengono reca il nome e cognome dell'incolpato. Il contenuto dei commenti si inserisce in modo coerente nella vicenda del giovane atleta celebrato nel post, del quale l'incolpato si mostra direttamente partecipe. Il commento del terzo, Andrea Passano, è indirizzato contestualmente ai profili "Andrea Petrella" e "Luca Petrella". L'incolpato, infine, non ha mai disconosciuto la paternità dei commenti, né nella fase delle indagini né nel giudizio.

Il capo di incolpazione raccoglie, in un'unica contestazione, condotte di natura e consistenza diverse:
1) l'espressione "*Questi sono come Attila il flagello del Trial*";
2) l'espressione "*Ma chi è il cornuto che ha fatto il comunicato?*";
3) il commento pubblicato da un terzo non tesserato, Andrea Passano, "*nemmeno smentito*" dall'incolpato.

Questo Collegio ritiene metodologicamente doveroso separarne la trattazione. Sebbene, infatti, tali elementi siano accomunati nel medesimo capo, essi presentano un diverso grado di offensività e, quanto all'ultimo, un diverso titolo di riferibilità all'incolpato. Il Tribunale non può dunque procedere a una valutazione unitaria e indifferenziata.

A parere di questo Tribunale, l'istruttoria conduce ad affermare la responsabilità dell'incolpato esclusivamente per l'espressione sub 2), mentre le ulteriori condotte non possono fondarla.

Venendo alla condotta per la quale va affermata la responsabilità dell'incolpato, l'espressione "*Ma chi è il cornuto che ha fatto il comunicato?*" non è rivolta a un soggetto indeterminato. Essa è pubblicata in calce al post del 20 luglio 2026 e si riferisce espressamente all'autore del "*comunicato*", cioè del post medesimo.
Quel post è una comunicazione istituzionale. È pubblicato sulla pagina dedicata al Campionato Italiano Trial, reca l'hashtag "#TrialFMI" e celebra i risultati dei "*nostri portabandiera*" nella competizione continentale.
L'autore del comunicato è agevolmente identificabile per funzione: un comunicato ufficiale sulla disciplina può provenire soltanto dai pochi soggetti a ciò abilitati – l'ufficio stampa, il direttore tecnico o il coordinatore nazionale – e comunque da un soggetto che agisce in veste ufficiale per la Federazione. L'offesa lo colpisce proprio in tale qualità e rientra quindi nella prima ipotesi dell'art. 8, comma 1, R.d.G., che sanziona la lesione della dignità e del decoro "*della Federazione e degli organi e delle strutture federali*".
Il termine "*cornuto*" ha, secondo il comune sentire, valenza univocamente ingiuriosa: è rivolto alla persona, è privo di contenuto critico e, oltrepassando ogni limite di continenza, non è coperto dal diritto di critica.
L'espressione è stata pubblicata su una pagina pubblica, accessibile a un numero indeterminato di persone, ed è stata visualizzata e apprezzata da almeno un altro utente, come attesta l'indicazione di un "mi piace". Il requisito della pubblicità è dunque pienamente integrato.
La lesione, inoltre, è grave ai sensi dell'art. 8 R.d.G., per la natura dell'epiteto che attinge la sfera personale dell'offeso; per il luogo, ossia il canale di comunicazione istituzionale della disciplina, frequentato da atleti, famiglie e appassionati; per il momento dell'offesa, coincidente con la celebrazione dei risultati internazionali degli atleti italiani, che rende l'offesa particolarmente lesiva del prestigio della Federazione.
La condotta è consapevole e volontaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, R.d.G. – trattandosi di un commento scritto, autonomo rispetto ai precedenti, rivolto deliberatamente all'autore del comunicato – e integra la violazione sia dell'art. 1 sia dell'art. 8 R.d.G. Essa viola anzitutto i doveri di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui all'art. 1, comma 2, R.d.G., che impongono al tesserato di astenersi da ogni forma di violenza verbale, e lede con parole scritte la dignità e il decoro della Federazione e dei suoi organi ai sensi dell'art. 1, comma 3, R.d.G. Al tempo stesso, per la pubblicità e la gravità della lesione, essa integra la fattispecie dell'art. 8, comma 1, R.d.G.

Diversamente, il Tribunale ritiene che l'espressione "*Questi sono come Attila il flagello del Trial*" costituisca una metafora, priva di epiteti denigratori e di attribuzione di fatti. Letta insieme al primo commento dell'incolpato, non contestato ("*Ma va brava gente che ama lo sport e rispetta la crescita degli atleti…*"), esprime in forma enfatica un giudizio negativo sulle scelte tecniche federali e rientra nel diritto di critica alla gestione del campionato. L'espressione, pertanto, non raggiunge la soglia di gravità richiesta dall'art. 8 R.d.G. né integra una lesione della dignità e del decoro federali ai sensi dell'art. 1, comma 3, R.d.G.

Il commento di Andrea Passano, poi, pur gravemente ingiurioso nei confronti dei "*federali*", è opera di un terzo non tesserato e non può essere posto a carico dell'incolpato, la cui responsabilità disciplinare è personale. Nessuna norma impone al tesserato di smentire i contenuti pubblicati da terzi o di dissociarsene, tanto più su una pagina federale sulla quale egli non aveva alcun potere di rimozione.
Gli atti non documentano alcuna adesione dell'incolpato al commento. Né rileva che sia stato lui ad avviare la conversazione: la circostanza descrive il contesto, ma non trasforma in condotta propria le parole scelte autonomamente da un terzo. Il commento di Andrea Passano rileva pertanto come mero elemento di contesto.

In relazione dunque alle condotte relative all'espressione "*Questi sono come Attila il flagello del Trial*" e al commento di Andrea Passano, il compendio istruttorio non consente di affermare la responsabilità dell'incolpato. Egli va pertanto assolto dalle relative contestazioni.

Le conclusioni raggiunte sono coerenti con la regola di giudizio propria del procedimento disciplinare sportivo, costantemente alimentato dalle opposte esigenze di celerità e di garantismo. È principio consolidato che lo standard probatorio richiesto non si spinga fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio come nel processo penale. Il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio; è adeguato un grado di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tale da far acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 6/2016). L'organo giudicante deve, in sostanza, formarsi un "confortevole convincimento" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisioni n. 93/2017 e n. 71/2021), pur sempre sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti «che conducano ad un univoco contesto dimostrativo» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021). Lo stesso Collegio di Garanzia ha chiarito che, ove si pretendesse la certezza assoluta della prova, «si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento

sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisioni n. 93/2017 e n. 71/2021).
È secondo questo criterio che il Collegio ha ritenuto provata la condotta di cui all'espressione sub 2) e non sufficienti, invece, gli elementi relativi alle ulteriori condotte contestate.

Accertata la responsabilità dell'incolpato limitatamente all'espressione "*Ma chi è il cornuto che ha fatto il comunicato?*", occorre procedere alla quantificazione della sanzione.
Le due violazioni discendono da un'unica condotta e vanno punite con un'unica sanzione, nella cornice dell'art. 8, comma 1, R.d.G. L'esclusione delle ulteriori condotte non impone, tuttavia, di ridurre la sanzione richiesta dalla Procura: il nucleo di disvalore del capo coincide con l'espressione sanzionata.
Il Collegio non ravvisa elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento di circostanze attenuanti, anche ai sensi dell'art. 44, comma 2, R.d.G. Dagli atti non emergono scuse, rettifiche o rimozioni del commento, né altre condotte riparatorie.
Alla luce di quanto esposto, la sanzione base è determinata in mesi 8 (otto).
La recidiva è stata ritualmente contestata ed è documentata in atti.
L'incolpato è stato già sanzionato con decisione del Giudice Unico Federale n. 41/11 del 24-11-2011 e con decisione di questo Tribunale n. 8/25 del 27-10-2025. Rispetto a quest'ultima, la nuova infrazione è della stessa indole ed è stata commessa entro cinque anni e dopo l'esecuzione della sanzione (art. 48, commi 2 e 3, R.d.G.); ricorre quindi la recidiva reiterata (art. 48, comma 4, R.d.G.).
Il Collegio ritiene di applicare l'aumento (art. 48, comma 5, R.d.G.), poiché la reiterazione a breve distanza dimostra l'inefficacia dissuasiva della precedente sanzione, e lo determina in mesi 4 (quattro), pari alla metà della sanzione base, entro i limiti dell'art. 48, commi 3, 4 e 9, R.d.G.
La sanzione complessiva è pertanto pari a mesi 12 (dodici) di ritiro della tessera e della licenza ai sensi dell'art. 29 R.d.G.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 2, 8, 29, 41, 44, 48 e 93 del Regolamento di Giustizia, definitivamente pronunciando sull'atto di deferimento proposto dalla Procura Federale:

- **AFFERMA LA RESPONSABILITÀ** disciplinare di **PETRELLA Andrea**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "M.V.

GALLARATE", con tessera n. 26064392 e licenza Assistente Trial 2026 n. Z03041, limitatamente alla pubblicazione dell'espressione "*Ma chi è il cornuto che ha fatto il comunicato?*", ritenuta integrata la violazione degli artt. 1 e 8 del Regolamento di Giustizia, con la recidiva di cui all'art. 48 R.d.G.;

- **ASSOLVE** PETRELLA Andrea dalle ulteriori contestazioni di cui al capo di incolpazione;
- **APPLICA**, ex art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera n. 26064392 e della licenza Assistente Trial n. Z03041 per mesi 12 (dodici), di cui mesi 8 (otto) per la violazione accertata e mesi 4 (quattro) per l'aumento dovuto alla recidiva; fine sanzione il 9 novembre 2027.

Depositata il 12 novembre 2026

Avv. Paolo De Matteis
PRESIDENTE T.F. – Relatore



Si comunichi a cura della Segreteria a:
Petrella Andrea;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Commissari di Gara;
Gruppo Direttori di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze e coperture assicurative;
Ufficio Fuoristrada;
Motoclub di appartenenza;
Co.re. Lombardia;
Ufficio Comunicazione FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.